



SETTORE VARIE

## LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE SUL “DOPO DI NOI”

### RIFERIMENTI

- Legge 22.6.2016, n. 112

### IN SINTESI

*Al fine di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave anche quando viene a mancare il sostegno familiare dei genitori, sono state introdotte alcune misure fiscali / tributarie volte ad agevolare:*

- *la stipula di polizze di assicurazione (riconoscimento della detrazione su un importo massimo di € 750 anziché € 530);*
- *la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali in favore delle persone in esame (esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e dall'imposta di bollo nonché applicazione delle imposte di registro e ipocatastali in misura fissa);*
- *le erogazioni da parte di soggetti privati nei confronti di detti trust / fondi speciali (deducibilità dal reddito dell'erogatore nella maggior misura massima del 20% del reddito dichiarato ovvero di € 100.000, anziché del 10% ovvero di € 70.000).*

#### SERVIZI COLLEGATI

Settimana  
Professionale

SCHEDA OPERATIVE  
*fisca*



RIPRODUZIONE VIETATA

Con la pubblicazione sulla G.U. 24.6.2016, n. 146 è entrata in vigore, a decorrere dal 25.6.2016, la Legge n. 112/2016, c.d. **Legge sul "Dopo di noi"** che introduce una serie di **agevolazioni a favore dei soggetti con disabilità grave** al fine di *"favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità ... **prive di sostegno familiare** in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, **nonché in vista del venir meno del sostegno familiare**, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori"*.

### AMBITO SOGGETTIVO

Come sopra accennato la Legge in esame è volta a migliorare l'assistenza, la cura e la protezione delle **persone con disabilità grave**. Ai fini in esame, l'art. 1 comma 2 specifica che:

- la **disabilità grave non** deve essere determinata **dal naturale invecchiamento o da patologie connesse con la senilità**;
- va fatto riferimento allo stato di **disabilità grave di cui all'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92**, ai sensi del quale:

*"qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere **necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale** nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità"*;

- la grave disabilità va accertata con le modalità di cui all'art. 4 della citata Legge n. 104/92 ai sensi del quale *"gli accertamenti ... sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 ... integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali"*.

Altro requisito necessario per poter fruire delle agevolazioni è costituito:

- dall'**assenza del sostegno familiare** che si realizza in mancanza di entrambi i genitori oppure quanto entrambi i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;

ovvero

- dalla **previsione del venir meno del sostegno familiare**.

### MISURE AGEVOLATIVE

In ambito fiscale / tributario la Legge n. 112/2016 in esame introduce una serie di misure (ad integrazione e non in sostituzione di quanto previsto dalla normativa già vigente a favore di detti soggetti) volte ad agevolare:

- la stipula di polizze assicurative;
- la costituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di ONLUS con personalità giuridica che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'art. 10, commi 1, lett. a), n. 3 e 2-bis, D.Lgs. n. 460/97;
- le erogazioni / donazioni / altri atti a titolo gratuito effettuate da soggetti privati nei confronti di detti trust / fondi speciali;

aventi quale beneficiario un disabile grave senza sostegno familiare come sopra individuato.

### DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE

L'art. 5 della Legge in esame integra l'art. 15, comma 1, lett. f), TUIR (ai sensi del quale le spese relative ai premi assicurativi aventi ad oggetto il rischio di morte / invalidità non inferiore al 5% sono detraibili ai fini IRPEF nella misura del 19% per un importo massimo di € 530), prevedendo che

*"a decorrere **dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016**, l'importo di **euro 530** è **elevato a euro 750** relativamente ai premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave ..."*

Considerate anche le modifiche introdotte dal 2014, la detraibilità delle spese in esame può quindi essere così schematizzata.

<b>Detrazione IRPEF 19% premi di assicurazione ex art. 15, comma 1, lett. f), TUIR</b>	
<b>Importo massimo ammesso</b>	<b>Tipologia assicurazione</b>
€ 530	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rischio morte / invalidità non inferiore al 5% (contratti stipulati o rinnovati dal 2001);</li> <li>• vita e infortuni (contratti stipulati o rinnovati fino al 2000).</li> </ul>
<b>dal 2016</b> € 750 <b>se a favore di            disabile grave (*)</b>	Si tratta dei premi che nel quadro E / RP del mod. 730 / UNICO PF 2016 sono identificati con il codice "36".
€ 1.291,14	Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Si tratta dei premi che nel quadro E / RP del mod. 730 / UNICO PF 2016 sono identificati con il codice "37".

(\*) Va fatto riferimento agli artt. 3, comma 3 e 4, Legge n. 104/92.

### ISTITUZIONE DI TRUST / VINCOLI DI DESTINAZIONE / FONDI SPECIALI

La Legge in esame introduce specifiche agevolazioni per consentire ai genitori di soggetti affetti da disabilità grave di "segregare" il patrimonio familiare per tutta la vita del disabile, al fine di destinare lo stesso al soddisfacimento delle esigenze del disabile.

In particolare, l'art. 6, comma 1 dispone che, **a decorrere dall'1.1.2017**, sono **esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni** i beni e i diritti:

- conferiti in **trust**;
- gravati da **vincoli di destinazione** di cui all'art. 2645-ter, C.c.;
- destinati a **fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione** e disciplinati con **contratto di affidamento fiduciario**, anche a favore di ONLUS, con personalità giuridica, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'art. 10, commi 1, lett. a), n. 3 e 2-bis, D.Lgs. n. 460/97;

istituiti **a favore delle persone con disabilità grave**, come sopra definite (ex art. 3, comma 3, Legge n. 140/92), **a condizione che** gli stessi:

*"perseguano come **finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza** delle persone con **disabilità grave**, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità **deve essere espressamente indicata** nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione".*

È altresì necessario che detti atti:

- siano redatti per **atto pubblico**;
- contengano una serie di informazioni in merito al beneficiario (disabile grave) e agli obblighi del trustee / fiduciario / gestore in modo tale che la citata finalità sia garantita e inequivocabile (comma 3 dell'art. 6 in esame);
- individuino il soggetto preposto al controllo dell'osservanza di quanto disposto dall'atto stesso;
- indichino quale termine finale del trust / vincolo di destinazione / fondo speciale la data del decesso del disabile grave nonché la destinazione del patrimonio residuo a tale data.

È inoltre disposto che:

- ai trasferimenti di beni o diritti in favore di tali trust / fondi speciali / vincoli di destinazione le **imposte di registro, ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa**;
- atti, documenti, contratti, copie conformi, estratti, certificazioni, ecc. posti in essere o richiesti dal trustee / fiduciario / gestore sono **esenti dall'imposta di bollo**;

- in caso di **premorienza del beneficiario** rispetto al soggetto che ha istituito il trust / fondo speciale / vincolo di destinazione, al trasferimento dei beni e dei diritti reali a favore di quest'ultimo **sono applicabili le citate agevolazioni** (esenzione dall'imposta sulle successioni e imposte di registro e ipocatastali in misura fissa);
- i **Comuni possono deliberare aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini IMU** per gli immobili e i diritti reali sugli stessi conferiti nei trust / fondi speciali in esame.

## **EROGAZIONI / DONAZIONI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI**

Il comma 9 del citato art. 6 dispone infine che, **a decorrere dal 2016**, alle **erogazioni liberali, donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati da privati nei confronti dei trust / fondi speciali** sopra illustrati sono applicabili le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, DL n. 35/2005 con i relativi limiti elevati, rispettivamente, al 20% del reddito dichiarato e a € 100.000.

Da quanto sopra deriva quindi che dette erogazioni / donazioni / atti a titolo gratuito sono **deducibili** dal reddito del soggetto erogatore **nella misura massima del 20% del reddito complessivo** (anziché 10%) e comunque per un importo **non superiore a € 100.000** (anziché € 70.000). ■



**CONVEGNO**

**ASSEGNAZIONE, CESSIONE, TRASFORMAZIONE,  
ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI**

**Trento, 19 Luglio 2016**

Inizio ore 10.00 – Termine ore 16.30 c/o Centro Formazione SEAC Cefor srl Via Solteri, 55

**Relatori:**

**Dott. Marco PAIOLA**  
**Notaio Paolo PICCOLI**  
**Dott. Gianfranco ROMANELLI**

